

Il nuovo Regolamento (UE) 1111/2019

a cura del Settore Internazionale U.N.C.M.
Responsabili avv. M. Manuela Toma e avv. Silvia Veronesi

Il 2 luglio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il **regolamento 2019/1111** *“relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”*.

Il regolamento, adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE, sostituirà, a partire dal 1° agosto 2022, il regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis), in tutti i Paesi membri dell'Unione, con l'eccezione della Danimarca.

Già nella relazione del 14 aprile 2014 sull'applicazione del regolamento 2201/2003, definito *“la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell'Unione europea”*, la Commissione aveva ritenuto opportuno e necessario prevederne dei miglioramenti.

Nel giugno 2016, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione del regolamento con l'obiettivo di *“sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci”* (cfr. relazione alla proposta). La Commissione, pur riconoscendo che il Regolamento, *“funziona bene”*, sottolineava una serie di criticità, emerse sia nelle consultazioni che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e della CEDU. In particolare, lacune e problematicità, causa tutte di ritardi ed eccessiva lunghezza del procedimento, si erano riscontrate in sei settori: procedura per il ritorno del minore e collocamento del minore in altro stato membro, requisito dell'exequatur, audizione del minore, effettiva esecuzione delle decisioni, cooperazione tra autorità centrali.

Si è così giunti all'approvazione del nuovo regolamento da parte del Consiglio. L'ambito di applicazione è definito al considerando n.2 e conferma quello del Bruxelles II:

“Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita la circolazione nell'Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati membri. Inoltre, il presente regolamento chiarisce il diritto del minore di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell'ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene altresì disposizioni che integrano la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (“convenzione dell'Aia del 1980”) nelle relazioni tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti”.

Il regolamento appena adottato mantiene la stessa struttura generale del Bruxelles II-*bis*, pur essendo molto più articolato; è infatti composto da 98 considerando (a fronte dei 33 del precedente) e 105 articoli (contro i 72 del precedente).

Le maggiori novità, rispetto al regolamento in vigore, concernono la materia della competenza in materia matrimoniale, la responsabilità genitoriale e l'ascolto del minore, la sottrazione internazionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Le norme sulla competenza in materia matrimoniale, responsabilità genitoriale e ascolto del minore

(avv. Ilaria Fuccaro, Camera Minorile "G. Meucci" di Firenze)

Le modifiche operate al Regolamento Bruxelles II *bis* riguardano principalmente la competenza, la responsabilità genitoriale - che include il diritto di affidamento e di visita, la tutela, la curatela e istituti analoghi, la designazione e le funzioni di persone o enti aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore, il collocamento del minore in affidamento etc. - e la sottrazione internazionale di minori ed il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti stranieri relativi alla materia matrimoniale provvedimenti.

L'obiettivo del nuovo regolamento pare essere quello di conferire alla materia una maggiore organicità al fine di favorire l'uniformità e l'effettività delle previsioni ivi contenute nell'interesse dei minori.

Nel testo modificato appare evidente un particolare interesse per le motivazioni delle scelte operate e per le definizioni: i "considerando", infatti, nel testo attuale, sono 98 contro i 33 di Bruxelles II *bis*; mentre gli articoli sono 105 contro i 72 del testo precedente.

Vengono chiarite, tra le altre, formulazioni quali: titolare della responsabilità genitoriale - art. 2 n. 8; interesse del minore - considerando 19; criterio di prossimità - considerando 20.

Per quanto concerne i procedimenti in materia di separazione, divorzio e annullamento aventi carattere internazionale, il nuovo regolamento agli articoli 3 ss. mantiene immutati i criteri giurisdizionali del testo rifiuto, sia in tema di competenza generale sia in tema di competenza residua. Infatti, rimane inalterato il ricorso alle norme interne degli Stati membri per i casi in relazione ai quali nessuno Stato membro sia competente sulla base dei criteri uniformi: si tratterà generalmente di procedimenti riguardanti coniugi non aventi né residenza abituale in uno degli Stati membri, né cittadinanza comune di uno Stato membro. In Italia, pertanto, in tale ipotesi, continuerà ad applicarsi l'art. 32 l. 218/1995.

In tema di competenza in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, vengono in rilievo le disposizioni di cui al Capo II "Competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale", Sezione I "Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio" (artt. 3 ss.), Sezione II "Responsabilità genitoriale" (artt. 7 ss.). Una rilevante novità, invece, è contenuta nella Sezione III "Disposizioni comuni" (artt. 17 ss.) in cui è inserito, esplicitandolo, il diritto del minore di esprimere la propria opinione.

Responsabilità genitoriale e competenza - 23° - 37° considerando; artt. 7 ss.

Ogni previsione sulla competenza in tema di responsabilità genitoriale è tesa a garantire il superiore interesse del minore, da interpretarsi con riferimento all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, come esplicitato nel considerando 19.

Il considerando 20, poi, conferma il principio (di cui già al 12 considerando di Bruxelles II bis) secondo cui, al fine di assicurare l'effettiva salvaguardia dell'interesse del minore, la competenza deve essere determinata sulla base del criterio di prossimità.

Il nuovo regolamento, in primo luogo, introduce un ampliamento nella possibilità di scelta del foro.

Infatti, "le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale" (art. 10 b) possono convenire, in forma scritta, di attribuire giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale ai giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un "legame sostanziale". Gli elementi necessari all'individuazione di tale legame sostanziale dovrebbero essere contenuti nel nuovo regolamento (cfr. considerando 26). Si tratterebbe, comunque, del paese di residenza di almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale ovvero del paese di cui il minore è cittadino o in cui aveva una precedente residenza.

La possibilità di scelta del foro, tuttavia, è concessa a condizione che l'attribuzione di giurisdizione ad uno piuttosto che ad un altro Stato membro sia conforme all'interesse del minore stesso (art. 10). Tale scelta consisterà, per lo più, nella designazione dei giudici competenti per il divorzio o la separazione, come già consentito dalle norme attuali (cfr. 23 considerando).

In relazione alla competenza residua in tema di responsabilità genitoriale, analogamente alla materia matrimoniale, se sulla base delle norme del regolamento nessun giudice di Stato membro è competente a decidere, si dovrà fare ricorso alle regole nazionali (art. 14).

In Italia, come anche negli altri Stati membri, occorrerà, in primo luogo, verificare se il caso rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione dell'Aja del 1996 (cfr. art. 97) sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori; in alternativa, troveranno applicazione le regole di cui alla l. n. 218 del 1995. Per la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale, di cui il nuovo regolamento - al pari del Bruxelles II bis - non si occupa, si farà ricorso agli artt. 15-22 della stessa Convenzione del 1996.

Ascolto del minore - 39° e 71° Considerando, art. 21 e art. 39 n. 2

La più importante novità contenuta nel regolamento in commento risiede nell'enunciazione del diritto del minore di esprimere la propria opinione in modo effettivo e concreto (cfr. considerando 39).

I minori in grado di discernimento avranno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale - art. 21 - come stabilito dall'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché, per l'Italia e per 14 altri Stati membri dell'Unione, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1996 sull'esercizio dei diritti del minore.

La norma, tuttavia, è temperata dalla previsione secondo cui la determinazione delle modalità e dei soggetti a ciò preposti rimarrà di competenza del diritto nazionale - che potrà avvalersi anche dei mezzi di cooperazione internazionale Reg. (CE) 1206/2001 del Consiglio su assunzione di prove in materia civile e commerciale.

L'audizione, infatti, dovrà avvenire "conformemente al diritto e alle procedure nazionali" ed il minore potrà essere sentito "direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato".

L'ascolto è, in ogni caso, sempre subordinato alla valutazione da parte degli Stati della sua corrispondenza al superiore interesse del minore e delle circostanze del singolo caso

concreto.

La mancata concessione al minore della possibilità di essere ascoltato può costituire motivo per il rifiuto di riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, se non dipenda da motivi di urgenza ovvero nei casi in cui il provvedimento abbia unicamente ad oggetto i beni del minore (art. 39 n. 2).

Il considerando 71, infine, chiarisce che, sebbene l'obbligo di ascolto del minore non debba applicarsi agli atti pubblici o agli accordi, il diritto del minore di esprimere la propria opinione dovrebbe continuare a seguire le regole di cui all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. Il medesimo considerando chiarisce, altresì, che il mancato ascolto del minore in tale ambito non può costituire, automaticamente, motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione degli atti pubblici e degli accordi.

In conclusione, il regolamento 1111/2019, a fronte dell'esperienza maturata nell'applicazione di Bruxelles II *bis* e dei mutamenti giuridici e sociali intervenuti dal 2003 ad oggi, sembra porsi l'obiettivo di assicurare maggiore efficacia ed uniformità alle disposizioni ivi contenute, rendendo effettiva e concreta - ed è questa la novità più rilevante - la possibilità del minore di età di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, in linea con le recenti pronunce della giurisprudenza europea.

Come cambiano le norme sulla sottrazione internazionale dei minori

(avv. Carlotta Barbetti - Camera Minorile "G Meucci" di Firenze)

Le norme entreranno in vigore il 1° agosto 2022 per tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea ad eccezione della Danimarca.

Tuttavia, a mio avviso, è interessante andare a conoscerle sin da ora sia per abituarci al "cambio di lente" sia perché le modifiche riflettono le interpretazioni dei principi informativi del diritto di famiglia da parte della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo degli ultimi 16 anni, che hanno posto una crescente attenzione per il Best Interest of the Child.

In linea generale, si osserva una maggiore attenzione per l'interesse del minore in concreto, per evitare quanto più possibile rimpatri tardivi e/o traumatici. Questo il regolamento cerca di ottenerlo con una serie di accorgimenti che mettono in primo piano il miglior interesse del minore, non più necessariamente coincidente col ripristino dello *status quo ante*, in un'ottica di salvaguardare al massimo la bigenitorialità, con l'abbandono di ogni connotato aprioristicamente "punitivo" a carico del genitore sottrattore.

L'approccio del nuovo testo al tema della "sottrazione" è opposto rispetto a quello che caratterizza il Reg. (CE) 2201/2003: infatti, se col primo si intende avversare la prassi di Forum Shopping grazie ad un complesso di norme tendenzialmente rigide, adesso si nota la presenza di norme che consentono una maggiore flessibilità e ciò perché, di fatto, il complesso di norme attualmente vigenti non è riuscito ad abbassare il numero delle sottrazioni. Perciò, questo Regolamento cerca di offrire un'altra strada per la risoluzione dei conflitti genitoriali transfrontalieri di cui la sottrazione è il risultato estremo, cercando, in un difficile equilibrio, di bilanciare l'esigenza di celerità dei procedimenti con quella

di trovare, durante la procedura di rimpatrio, soluzioni di merito rispondenti all'interesse del minore.

Procederò quindi con l'analizzare le novità più rilevanti con attenzione alla realtà italiana, ricordando che le singole norme devono essere interpretate alla luce dei rispettivi Considerando.

La durata del procedimento - 42° e 43° Considerando, Artt. 24 e 28

Le norme del nuovo Regolamento vanno ad integrare la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale del minore del 1980, che nel suo preambolo identifica l'interesse del minore con il suo ritorno presso la residenza abituale dalla quale sarebbe stato illecitamente allontanato o trattenuto. Se quindi, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi ostativi al rimpatrio, è evidente che l'interesse del minore al rimpatrio si realizza in quanto il "ripristino" della sua residenza abituale avvenga nel minor tempo possibile.

A questo scopo, espressamente viene precisata la durata delle singole fasi dell'intero procedimento fino al rimpatrio, indicata in sei settimane per il procedimento di primo grado innanzi al Tribunale per i Minorenni (art. 24 paragrafo 2), sei settimane per il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (art. 24 paragrafo 3) e sei settimane per la fase di esecuzione (art. 28).

Il termine è flessibile, ma alcune precisazioni mirano a chiarire che le dilazioni sono contrarie allo spirito del regolamento. Vediamo ad esempio che una eventuale mediazione non può "allungare ingiustificatamente" i tempi della procedura (42° e 43° considerando); vediamo, ancora, che l'eventuale apertura di una fase cautelare non può "ritardare indebitamente" l'esecuzione di un rimpatrio (46° Considerando e art. 27 paragrafo 5).

Ascolto del minore - 39° Considerando, Artt. 21, 26

Espressamente trova spazio questo importante diritto del minore capace di discernimento ad esprimere liberamente la sua opinione. La discrezionalità dei singoli Stati risiede solamente nella scelta della modalità di ascolto (chi e come), mentre si prevede che tale diritto sia rispettato in concreto.

Mediazione - 43° Considerando, Art. 25

Al fine di rendere più accettabile dalle parti (ossia dai genitori e dal minore) un rimpatrio o la ratifica della permanenza presso la nuova residenza, si menziona espressamente la mediazione come un sistema necessario per abbassare la conflittualità e auspicare una maggiore tenuta del nuovo assetto raggiunto. Espressamente, tuttavia, la mediazione non deve essere motivo per allungare la durata del procedimento.

Accordi tra le parti - 22°, 23°, 43° Considerando

Viene dato ampio spazio agli accordi tra le parti, sia in ordine alla scelta della giurisdizione competente a trattare il merito (cd. Competenza concordata), sia conferendo all'AG che tratta il rimpatrio, la competenza a conferire efficacia esecutiva all'accordo - di rimpatrio o no - raggiunto tra le parti, così minimizzando il numero di procedimenti tra le parti.

Procedure cautelari - 30° e 46° Considerando, Artt. 27/5 e 15 (ex art. 20 Reg. 2201/2003)

Viene espressamente precisato che i procedimenti cautelari sono volti a disciplinare non solo situazioni contingenti e temporanee ma anche - ed è questa la novità - a regolare in via provvisoria situazioni di rischio che, se inquadrare nell'alveo dell'art. 13, potrebbero comportare il rigetto dell'istanza del rimpatrio oppure che potrebbero comportare un rimpatrio in situazioni di sicurezza non risolte. Ricordiamo, infatti, che il provvedimento di rimpatrio, di per sé non risolve le questioni di merito ad esempio circa la collocazione, l'affidamento, il mantenimento del minore e pertanto, in assenza di provvedimenti "cautelari" potrebbe realizzarsi una situazione di vuoto facilmente strumentalizzabile, a tutto danno dell'interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata con entrambi i genitori.

I provvedimenti cautelari emessi sono riconosciuti automaticamente nello Stato in cui il minore viene rimpatriato e vigono fino a che non sono adottati da questo Stato i provvedimenti ritenuti appropriati.

In tema di rifiuto del rimpatrio ai sensi dell'art. 13 Conv. Aja 1980

1 - L'eventualità di rifiutare il rimpatrio deve essere particolarmente ponderata - 44°, 45°, 46° Considerando, Art. 27 commi 3 e 4 e Art. 86 -

Il rimpatrio non può essere rifiutato se la parte fornisce "prove sufficienti" o sono previste "misure adeguate" per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno, elementi che trovano ingresso ufficiale nel procedimento proprio grazie alla collaborazione giudiziaria. Questo include l'incentivo all'adozione di misure cautelari volte a favorire il rimpatrio anziché il contrario. Infatti, prima di rifiutare un rimpatrio, l'AG adita "*dovrebbe esaminare se siano stati attuati o possano essere adottati provvedimenti cautelari appropriati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all'art. 13 primo comma lett. B) Conv Aja 1980*".

2 - Il meccanismo sussidiario in caso di rigetto dell'istanza di rimpatrio motivata sull'art. 13 primo comma lett. B) o sull'art. 13 secondo comma - 48° Considerando e Artt. 29 par. 6, 42, 50 -

Il meccanismo, corrispondente a quello attualmente ancora disciplinato dall'art. 11 par. 8, conferma la possibilità per lo Stato membro di residenza abituale del minore prima della sottrazione, di prendere decisioni che possano comportare anche il ritorno del minore e in questo caso la decisione viene eseguita nello Stato membro in cui si trova il minore, senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.

Si osserva, tuttavia, che rispetto alla disciplina del precedente regolamento, adesso, in maniera esplicita, le "*decisioni di merito relativa al diritto di affidamento (...) che comportano il ritorno del minore*" (Art. 29 par.6) - cosiddette "*decisioni privilegiate*" ai sensi dell'Art. 42 par. 1 lett b) - possono non essere riconosciute o eseguite ai sensi dell'Art. 50 se la decisione è "*incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa o nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato o in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede abitualmente...*". Questa ultima precisazione apre pertanto alla possibilità di neutralizzare il meccanismo sussidiario, con un ribaltamento della *ratio* precedente. Infatti, l'eccezione prevista dall'art. 50, che ricalca il testo previsto nell'art. 23 lett. e) ed f) del Reg. CE 2201/2003, è ora collegata espressamente al nuovo Art. 29 par. 6, mentre l'eccezione di cui all'art. 23 è collegata alle decisioni in tema di responsabilità genitoriale ma non a quelle ex art. 11 par. 8 che invece sono

esecutive “*senza che sia possibile opporsi al riconoscimento*” ai sensi dell’art. 42 Reg. CE 2201/2003.

Come si è visto, il nuovo sistema introduce importanti novità soprattutto laddove mette in primo piano concetti molto spesso ignorati o sottovalutati. Ecco che quindi dovremmo utilizzare il tempo che ci separa dalla sua entrata in vigore, per familiarizzare, cambiare “lente” e magari cercare di proporre il nuovo diritto della famiglia internazionale.

Il riconoscimento e l'esecuzione

(avv. Maria Manuela Toma, co-responsabile Settore Internazionale U.N.C.M.,
Camera Minorile Lecce)

Il riconoscimento delle decisioni – artt. 30 e ss.

Rispetto al Bruxelles II bis, sono rimaste sostanzialmente invariate le norme sul riconoscimento delle decisioni, che resta infatti automatico, così come continua a non essere necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro. Allo stesso modo (artt. 38 e 39) non sono cambiati i motivi che possono giustificare un diniego del riconoscimento (contrasto con l'ordine pubblico, mancata instaurazione del contraddittorio in caso di contumacia del convenuto, contrasto con altra decisione resa o riconoscibile nello Stato), con l’unica rilevante eccezione degli effetti del mancato ascolto del minore (art. 39, n. 2).

Il riconoscimento di atti pubblici e accordi – artt. 64 e ss.

Il regolamento contiene importanti novità sul riconoscimento di atti pubblici e accordi in materia di separazione personale e divorzio, quali, in Italia, quelli previsti dalla legge 162/2014 (negoziazione assistita o accordi di separazione e divorzio dinanzi all’ufficiale di stato civile). Le norme, che adeguano il regolamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, prevedono che gli atti pubblici e gli accordi in materia di divorzio e separazione siano riconosciuti automaticamente in tutti gli Stati membri, qualora possiedano effetti giuridici vincolanti nello Stato di origine (art. 65). I motivi che possono giustificare un rifiuto di riconoscimento sono gli stessi previsti per il riconoscimento delle decisioni.

Esecutività ed esecuzione – artt. 34 e ss.

Le modifiche principali riguardano la fase dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e sono relative all’abolizione dell'*exequatur* ed alla semplificazione del riconoscimento di alcuni tipi di decisioni, definite *decisioni privilegiate*.

L'obiettivo, illustrato nel considerando n. 58 è quello “*di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori*”, di modo che “*la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro*” possa “*essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione*”.

L’art. 34 del nuovo regolamento estende quindi a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale l’abolizione della dichiarazione di esecutività (art. 34); non vi è più necessità di introdurre un apposito procedimento per far dichiarare l’esecutività delle decisioni, ma invece “*le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un*

determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività"; è prevista la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, da parte di colui contro il quale l'esecuzione è richiesta, per i medesimi motivi per cui si può proporre opposizione al riconoscimento.

Il regolamento attualmente in vigore prevedeva questo meccanismo soltanto per le decisioni in materia di diritto di visita e di ritorno del minore; per queste ultime decisioni ("*privilegiate*") sono comunque previste regole semplificate per il riconoscimento e la esecuzione; in particolare, la parte contro cui è chiesta l'esecuzione vi si può opporre soltanto se la stessa è incompatibile con una decisione successiva che sia stata resa nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato, oppure con una decisione successiva emanata in altro Stato membro o nello Stato terzo di residenza abituale del minore, riconoscibile nello Stato richiesto (articoli 42-50).

Al Regolamento sono allegati nove modelli di certificato necessari per le fasi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (certificato n. II), in materia di responsabilità genitoriale (n. III), di diritto di visita (n. V), di ritorno del minore (n. I, IV, VI e VII); i modelli contenuti negli allegati VIII e IX riguardano, infine, gli atti pubblici e gli accordi in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.